

COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AFFARI DI GIUSTIZIA

XXX.

SEDUTA DI VENERDÌ 22 NOVEMBRE 1949

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE AVANZINI

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	235
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile. (427)	235
PRESIDENTE 235, 237, 238, 239, 240, 242, 243, 244, 246, 249, 252, 253	
CALAMANDREI	236, 239, 242, 246, 249, 253
CACCURI	236
LECCISO	236, 239, 242, 253
CAPALOZZA.	237, 239, 241, 242, 244, 246, 248, 249
FUMAGALLI	237
GRASSI, <i>Ministro di grazia e giustizia.</i> 238, 240, 242, 243, 249, 253	
ROCCHETTI, <i>Relatore</i> . 239, 240, 242, 248, 249, 252, 253	
CASERTA	239, 241, 242, 243
GUERRIERI EMANUELE	240, 243
AMATUCCI	242
FODERARO	248
GULLO	249

Seguito della discussione del disegno di legge:
Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1947, n. 483, contenente modificazione ed aggiunte al codice di procedura civile. (427).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni ed aggiunte al Codice di procedura civile.

Come i colleghi ricordano, in una precedente seduta, fu approvato l'articolo 6, con la riserva di apportarvi tutte le modificazioni che fossero rese necessarie dall'eventuale accoglimento di emendamenti al successivo articolo 7.

Passiamo quindi all'esame dell'articolo 7, che è del seguente tenore:

« Tra l'articolo 163 e l'articolo 164 del Codice di procedura civile sono inseriti i seguenti articoli:

« ART. 163-bis (*Designazione del giudice istruttore*). — La parte che per prima intende costituirsi deve presentare in cancelleria l'atto di citazione notificato. Il presidente, con decreto scritto in calce dell'atto, designa il giudice istruttore davanti al quale le parti debbono comparire, se non crede di procedere egli stesso all'istruzione. Nei tribunali divisi in più sezioni, il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente di questa provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice. L'atto deve essere restituito alla parte non oltre le ore antimeridiane del giorno successivo a quello della presentazione ».

La seduta comincia alle 9.

AMADEI, *ff. Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Maxia.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1949

« ART. 163-ter (*Termini per comparire*). — Tra il giorno della notificazione della citazione e quello della comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori:

di trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova nella circoscrizione del tribunale adito;

di quaranta giorni, se il luogo della notificazione si trova fuori della circoscrizione del tribunale, ma entro quella della corte di appello dalla quale dipende;

di sessanta giorni, se il luogo della notificazione si trova nella circoscrizione di altra corte di appello;

di novanta giorni, se il luogo della notificazione si trova in Stati europei o in territori posti nel bacino del Mediterraneo;

di centottanta giorni, se il luogo della notificazione si trova in altro Stato o in altro territorio soggetto alla sovranità italiana, e quando la notificazione è eseguita a norma dell'articolo 150.

« Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell'attore e con decreto motivato in calce dell'atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini indicati dal primo comma.

« Se il termine assegnato dall'attore ecceda il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente ».

A questo articolo l'onorevole Calamandrei ha presentato un emendamento.

CALAMANDREI. Io avevo proposto un emendamento tendente a stabilire « in ogni eccezione e per ogni giudice istruttore » una sola udienza la settimana nello stesso giorno. Questo avrebbe garantito che le parti, facendo la citazione per quel giorno della settimana, non avrebbero potuto scegliere, o preordinare la scelta, del giudice istruttore. Senonché, debbo dichiarare, che, parlando in questo periodo con magistrati e con avvocati ed ultimamente anche con alcuni componenti la Commissione delle curie, che nella sua ultima riunione si è compiaciuta di constatare che gran parte del testo che si sta discutendo corrisponde ai desideri espressi dagli avvo-

cati, mi sono convinto che forse questo mio emendamento produrrebbe degli inconvenienti maggiori di quelli che deriverebbero dall'articolo nella sua stesura precedente.

A proposito di ciò mi si faceva osservare proprio ieri dal senatore Zoli che gli inconvenienti derivanti dal fatto che ci siano più giorni della settimana e che quindi si sappia in anticipo quali sono i giudici istruttori che tengono udienza nei singoli giorni con la possibilità per le parti di scegliersi il giudice istruttore, verranno corretti con una norma di attuazione che era già prevista dai proponenti del testo. In tale norma di attuazione si dirà che il Presidente potrà scegliere la sezione e nominare il giudice istruttore anche in giorni diversi da quelli citati nella citazione. Cioè si adotterà, in sostanza, il testo del Senato.

Per le ragioni esposte, ritiro il mio emendamento.

CACCURI. Credo che la questione principale da decidere sia questa: se mantenere questa forma di udienza fissa o ritornare al testo governativo che, a parer mio, presenta minori inconvenienti. In esso infatti è detto che il giudice istruttore è fissato, prima della notifica della citazione, dal presidente del tribunale. Potremmo tutt'al più aggiungere che il presidente fissa il giudice istruttore e la udienza, ed in questo caso non avremmo più una udienza di comparizione fittizia ma reale. Infatti se il giudice istruttore viene fissato preventivamente, come è detto nel testo ministeriale, dal presidente del tribunale, e poiché, d'altra parte, nel calendario è stabilito il giorno per ogni giudice istruttore, non si verificherebbe più l'inconveniente della scelta del giudice istruttore da parte dell'istante e nemmeno l'altro inconveniente della udienza di comparizione fittizia. Quindi mi pare che tra i due sistemi quello del testo ministeriale sia il migliore.

LECCISO. Mi permetto di rileggere la prima parte del capoverso contenuto nel testo governativo dell'articolo 8 e che l'onorevole Caccuri vorrebbe fosse ripreso:

« L'originale dell'atto di citazione e le copie da notificare debbono essere presentati prima della notificazione al presidente del tribunale, il quale con decreto in calce designa il giudice istruttore davanti al quale la causa dovrà essere trattata. Se il tribunale è diviso in sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente della sezione designa nelle stesse forme il giudice istruttore. L'udienza per la prima compari-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1949

zione delle parti davanti al giudice così designato è fissata dalla parte istante. Il convenuto sarà invitato a costruirsi in cancelleria il termine preventivo stabilito dall'articolo 166 ».

A parer mio questo sistema comporta molti inconvenienti. Uno di questi, gravissimo, è quello della scadenza del termine. Siamo, ad esempio, in appello: i termini stanno per decorrere. È necessario subito notificare. Secondo questo testo, invece, bisognerebbe andar prima del presidente, il presidente designa la sezione, si corre allora dal presidente della sezione, questi designa il giudice istruttore, e solo dopo tutto questo si esegue la notifica. È evidente che questo procedimento presenta l'inconveniente di far scadere i termini molto frequentemente.

L'altro inconveniente che viene messo in rilievo è quello della possibilità della parte di scegliersi il giudice istruttore in assenza della controparte.

Sono questi gli inconvenienti che sono stati tenuti presenti e dalla Commissione senatoriale e dalla nostra nelle ultime adunanze, e che ci hanno portato a respingere il progetto.

Ora dovremmo trovare un sistema che maggiormente rispetti la necessità dell'udienza fissa. Questo è il voto degli avvocati, e mi pare che assolutamente si debba tenerne conto. Se si respinge la soluzione che è stata affacciata, di lasciare le cose come erano in origine, stabilendo un termine entro il quale il cancelliere deve formare il fascicolo e passarlo al presidente ed un altro termine entro il quale il presidente deve fissare l'udienza, se questo sistema si accantona, ripeto, e bisogna assolutamente scegliere il sistema dell'udienza fissa, io mi permetto di insistere sulla proposta che avanzai nell'ultima nostra riunione, che trova il conforto di larghi strati di avvocati e di magistrati. Tale mia proposta consiste nella richiesta di adottare un sistema analogo a quello delle preture. In questo senso io presento un emendamento firmato da me, dal collega Caserta e dal collega Caccuri. Il cancelliere, secondo il mio emendamento, entro due giorni dovrebbe formare il fascicolo e presentarlo al presidente del tribunale, il quale, con decreto scritto sulla stessa nota di iscrizione a ruolo, designa il giudice istruttore davanti al quale le parti devono comparire. La citazione viene fatta in una udienza fissa e determinata. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse ed il presi-

dente di questa provvede nella stessa forma alla designazione del giudice istruttore.

Se nel giorno fissato per la comparizione (il giorno che la parte ha scelto) l'udienza è tenuta da un magistrato diverso da quello designato, la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata a udienza successiva.

Quest'ultimo capoverso è tolto dalle norme di attuazione del Codice di procedura civile per l'udienza dinanzi al pretore.

Quali sono gli inconvenienti? Principalmente, che non si avrebbe una udienza fissa, rigida al cento per cento: non si avrebbe sempre una udienza proprio nel giorno richiesto, ma il giorno successivo oppure due giorni dopo. Ma credo che non venga violato sostanzialmente il principio dell'udienza fissa.

Qualcuno si preoccupa degli avvocati che non risiedono presso la sede della Corte d'appello, ma siccome sulla nota dell'iscrizione a ruolo viene iscritto a margine e indicato il giudice istruttore e la sezione, la parte saprà che la causa avrà luogo o in quella stessa udienza di cui alla citazione, o nell'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice istruttore.

A me sembra che senza preoccupazioni possiamo raggiungere così la finalità che ci siamo proposti, cioè quella della udienza fissa.

Propongo, pertanto, di sopprimere nel testo dell'articolo 7, il 163-bis, e prendere in esame la mia proposta allorché si discuterà della formazione dei fascicoli di ufficio.

PRESIDENTE. Oltre alla proposta testé fatta dall'onorevole Lecciso, v'è un emendamento dell'onorevole Capalozza, del seguente tenore:

« Inserire nell'articolo 7 il seguente articolo 163-bis:

« La parte che per prima intenda costituirsi deve presentare in cancelleria l'atto di citazione rettificato. Il presidente, il giorno fissato per l'udienza in citazione, designa il giudice istruttore dinanzi al quale le parti dovrebbero comparire, se non ritenga di istruirla egli stesso ».

Onorevole Capalozza, vi insiste?

CAPALOZZA. Sì, signor Presidente.

FUMAGALLI. Io credo che occorra meditare seriamente se la nostra procedura debba abbandonare il criterio dell'udienza presidenziale. Quando si va dinanzi al presidente, si va dinanzi ad un magistrato al quale si può prospettare la natura della causa;

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1949

ma, si dice, vi sono casi che hanno carattere di massima urgenza. Naturalmente anche ora succede che tutte le cause si svolgono con grande ritardo, ma tutte insieme, mentre sarebbe opportuno averne la distribuzione iniziale.

Una volta, quando si andava dinanzi al presidente, tutte le cause procedevano speditamente, e i giudici se ne stavano nel loro ufficio e non erano disturbati. Oggi noi siamo costretti a fare un lavoro molto sacrificato: i giudici non riescono a fare più un lavoro ordinato, perché si trovano dinanzi ad una massa di trenta o quaranta cause.

Quindi, il sistema della udienza presidenziale verrebbe ad eliminare molti inconvenienti.

Però, dinanzi agli argomenti di un maestro quale è l'onorevole Calamandrei, mi devo arrestare.

Prego comunque che non si abbandoni l'esame di questa possibilità, allorché si tratterà di adottare il nuovo Codice.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Devo chiarire che noi non siamo nella sede di ampia ed organica modifica del Codice di procedura civile. Abbiamo voluto introdurre soltanto alcune delle modifiche essenziali richieste dagli avvocati. Una di queste è stata quella di stabilire l'udienza fissa. Possiamo accettare il principio che in sede di riesame della procedura generale bisognerà riconsiderare tutto questo problema. Ma per ora io prego la Commissione di respingere il testo proposto dall'onorevole Capalozza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Capalozza.

(*Non è approvato*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7 con la soppressione del testo dell'articolo 163-bis, in conformità alla proposta dell'onorevole Lecciso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8:

(*Nullità della citazione*).

« Il testo dell'articolo 164 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 164 (*Nullità della citazione*). — La citazione è nulla se è omissa o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 163, o se è stato assegnato un termine a comparire minore di quello stabilito dalla legge. La citazione è altresì nulla se manchi l'indicazione

della data dell'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore. La nullità è rilevata d'ufficio dal giudice, quando il convenuto non si è costituito in giudizio.

« La costituzione del convenuto, sana ogni vizio della citazione, ma restano salvi i diritti anteriormente quesiti nei casi richiamati nel comma precedente ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 9 che porrò in votazione nelle singole modifiche agli articoli del Codice:

(*Costituzione delle parti*).

« Il testo degli articoli 165, 166, 167, 168, 169 e 171 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 165 (*Costituzione dell'attore*). —

L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-ter, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale.

« Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione ».

(*È approvato*).

« ART. 166 (*Costituzione del convenuto*). —

Il convenuto deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno cinque giorni prima dell'udienza di comparizione, computato nel termine il giorno della costituzione, almeno tre giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-ter, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo seguente con le copie necessarie per le altre parti, la copia della citazione notificatagli, la procura e i documenti che offre in comunicazione ».

(*È approvato*).

« ART. 167 (*Comparsa di risposta*). — Nella comparsa di risposta il convenuto deve

proporrè le sue difese, indicare specificatamente i mezzi di prova dei quali intende valersi e formulare le conclusioni.

« Se intende chiamare un terzo in causa per la prima udienza, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa ».

CALAMANDREI. Nel testo del Codice all'articolo 167 è detto: « Nella comparsa di risposta in convenuto deve proporre tutte le sue difese e le eventuali domande riconvenzionali, indicare specificamente i mezzi di prova dei quali intende valersi e formulare le conclusioni.

« Se intende chiamare un terzo in causa per la prima udienza, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa ».

Nel nuovo testo le « domande riconvenzionali » sono sparite. Dal momento che sono più importanti per la controparte che non le difese, non si deve ammettere che siano fatte?

CAPALOZZA. L'esigenza della domanda riconvenzionale fatta nel corso del giudizio mi pare possa essere giustificata. Io domando se non si possa mettere un termine diverso al convenuto. Non dimentichiamo che i termini sono piuttosto brucianti. L'attore ha tutta la possibilità di studiare la sua causa: il convenuto questa possibilità non ha. La domanda riconvenzionale è in sostanza una causa nuova. È troppo breve il tempo perché il convenuto possa preparare la sua azione riconvenzionale, ma soprattutto preparare i documenti; e poiché i documenti dovrebbero presentarsi unitamente alle difese e quindi alla domanda, lo poniamo in condizione di eccessiva inferiorità. Sono perciò favorevole al testo approvato dal Senato.

ROCCHETTI, *Relatore*. Io credo che proprio in base alle considerazioni dell'onorevole Capalozza si debba tornare al testo dell'articolo 167 del Codice vigente.

CASERTA. Sono d'accordo con l'opinione di mantenere ferma la domanda riconvenzionale, e penso che gli argomenti dell'onorevole Capalozza valgono contro la tesi da lui sostenuta.

LECCISO. Io credo che la domanda riconvenzionale debba essere inserita nella comparsa di risposta, perché il fondamento del giudizio ha la citazione da una parte, la comparsa di risposta dall'altra.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo 167, avvertendo che l'onorevole Capalozza ne propone la soppressione.

(Non è approvato).

Lo stesso onorevole Capalozza propone il seguente emendamento aggiuntivo al testo vigente dell'articolo 167 del Codice: « Il giudice istruttore fissa alla parte il termine per la produzione dei documenti in appoggio della eventuale domanda riconvenzionale ».

CAPALOZZA. Il Codice di procedura civile stabilisce che i documenti possono essere presentati, ma lascia al criterio discrezionale del giudice di disporre o non disporre la produzione. Nel caso specifico, e secondo il mio emendamento, è un diritto della parte che propone la domanda riconvenzionale di ottenere dal giudice la fissazione del termine.

LECCISO. Noi abbiamo l'articolo 183 che concerne la prima udienza di trattazione e nel quale è detto che « le parti possono precisare e, quando occorre, modificare le domande, eccezioni e conclusioni formulate nell'atto di citazione e nella comparsa di risposta, sulle quali intendono insistere ». Poi abbiamo anche l'articolo 184, nel quale si dice che si possono proporre nuove eccezioni, che non siano precluse in virtù di specifiche disposizioni di legge.

Sono, per questi motivi, contrario all'emendamento Capalozza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Capalozza.

(Non è approvato).

PRESIDENTE. Proseguiamo nelle votazioni sull'articolo 9.

« ART. 168 (*Iscrizione delle causa a ruolo e formazione del fascicolo d'ufficio*). — All'atto della costituzione dell'attore o, se questi non si è costituito, all'atto della costituzione del convenuto, su presentazione della nota d'iscrizione a ruolo, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale e quindi sul ruolo della sezione e su quello del giudice istruttore designato.

« Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio, nel quale inserisce la nota d'iscrizione a ruolo, copia dell'atto di citazione, delle comparse e delle memorie in carta non bollata, e, successivamente, i processi verbali d'udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti d'istruzione e la copia del dispositivo delle sentenze ».

CALAMANDREI. Qui bisogna modificare il primo comma, sopprimendo la frase « e quindi sul ruolo della sezione e su quello del giudice istruttore designato, » perché in questo momento del procedimento, il giudice istruttore non è designato.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1949

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo 168, con la variazione suggerita dall'onorevole Calamandrei.

(È approvato).

GUERRIERI EMANUELE. Tra l'articolo testé approvato e l'articolo 163-ter, mi pare che sorga qualche difficoltà. Secondo l'articolo 168 il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale, e quindi sul ruolo della sezione e su quello del giudice istruttore designato. Poniamo il caso che l'attore abbia segnato un termine superiore al minimo previsto dalla legge. Quando viene indicata l'udienza, la causa passa sotto la sfera di competenza del giudice istruttore. Il convenuto, che fino a questo momento non ha svolto attività processuale, più tardi si costituisce e, avvalendosi del potere di cui all'ultimo comma dell'articolo 163-ter, chiede l'abbreviazione di quel termine. Chi in tal caso deve provvedere, il presidente o il giudice istruttore?

Questo mio rilievo prego sia tenuto presente nel coordinamento finale del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 168-bis, proposto dagli onorevoli Calamandrei e Lecciso:

« ART. 168-bis (Designazione del giudice istruttore). — Formato il fascicolo d'ufficio a norma dell'articolo precedente, il cancelliere lo presenta senza indugio al presidente del tribunale, il quale con decreto scritto in calce della nota d'iscrizione al ruolo, designa il giudice istruttore davanti al quale le parti debbono comparire, se non creda di procedere egli stesso all'istruzione. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente di questa provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice istruttore.

« La designazione del giudice istruttore deve in ogni caso avvenire non oltre il secondo giorno successivo alla costituzione della parte più diligente.

« Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione e su quello del giudice istruttore.

« Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato.

« In tal caso il cancelliere comunica alla parte costituita la nuova data di comparizione ».

ROCCHETTI, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole a questo testo.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è del parere che la via suggerita dall'emendamento sia la migliore per risolvere questo problema.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 168-bis.

(È approvato).

Proseguiamo nelle votazioni sull'articolo 9.

« ART. 169 (Ritiro dei fascicoli di parte).

— Ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga.

« Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'articolo 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale ».

(È approvato).

« ART. 171 (Ritardata costituzione delle parti). — Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti, si applicano le disposizioni dell'articolo 307 primo e secondo comma.

« Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra può costituirsi successivamente fino alla prima udienza davanti al giudice istruttore.

« La parte che non si costituisce neppure in tale udienza è dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore, salva la disposizione dell'articolo 291 ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10:

(Abrogazione di articoli).

« Gli articoli 172 e 173 del Codice di procedura civile sono abrogati ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 11:

(Ordinanze del giudice istruttore).

L'articolo 177 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 177 (Effetti e revoca delle ordinanze). — Le ordinanze, comunque motivate,

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1949

non possono mai pregiudicare la decisione della causa.

« Salvo quanto disposto dal seguente comma, le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate.

« Non sono modificabili né revocabili dal giudice che le ha pronunciate:

1°) le ordinanze pronunziate nell'accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre; esse sono tuttavia revocabili dal giudice istruttore o dal collegio, quando vi sia l'accordo di tutte le parti;

2°) le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge;

3°) le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo, diverso da quello previsto dall'articolo seguente;

4°) le ordinanze per le quali sia stato proposto reclamo a norma dell'articolo seguente ».

Pongo in votazione questo articolo, salvo gli alinea 3°) e 4°), che, richiamandosi all'articolo seguente anch'esso modificato da questo disegno di legge, devono rimanere in sospenso.

(E approvato).

Passiamo all'articolo 12:

(Controllo del collegio sulle ordinanze).

« Il testo dell'articolo 178 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 178 (Controllo del collegio sulle ordinanze). — Le parti, senza bisogno di mezzi d'impugnazione, possono proporre al collegio quando la causa è rimessa a questo a norma dell'articolo 189, tutte le questioni risolte dal giudice istruttore con ordinanza revocabile.

« Tuttavia, le ordinanze del giudice istruttore, che risolvono questioni relative all'ammissibilità e alla rilevanza di mezzi di prova, proposti dalle parti o ammissibili d'ufficio, possono essere impugunate dalle parti con reclamo immediato al collegio.

« Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di cinque giorni, decorrente dalla pronuncia della ordinanza se avvenuta in udienza, o altrimenti decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza medesima.

« Il reclamo è presentato con semplice dichiarazione nel verbale d'udienza, o con ricorso al giudice istruttore.

« Se il reclamo è presentato in udienza, il giudice, assegna nella stessa udienza, ove le parti lo richiedano, il termine per la comunicazione di una memoria, e quello successivo per la comunicazione di una replica. Se il reclamo proposto con ricorso, questo è comunicato a mezzo della cancelleria alle altre parti, insieme con decreto, in calce, del giudice istruttore, che assegna un termine per la comunicazione dell'eventuale memoria di risposta.

« Scaduti i termini previsti dal comma precedente, il collegio, entro i quindici giorni successivi, provvede in camera di consiglio con ordinanza, alla quale si applicano le disposizioni dell'articolo 279 quarto comma, e dell'articolo 280.

« Il provvedimento del collegio è limitato all'ammissibilità e alla rilevanza del mezzo di prova, e pertanto le parti non possono sottoporli conclusioni di merito, né totali né parziali. Tuttavia il collegio, su richiesta di parte o d'ufficio, può limitarsi a rimettere con l'ordinanza le parti al giudice istruttore per gli adempimenti previsti dagli articoli 189 e 190.

« La presentazione del reclamo non sospende l'esecuzione dell'ordinanza. Il giudice istruttore, tuttavia, sulla presentazione del reclamo, può anche d'ufficio sospendere l'esecuzione per gravi motivi ».

CAPALOZZA. L'articolo 178 dice al terzo comma: « Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di cinque giorni ».

Ora, a me sembra che cinque giorni siano pochi. Io propongo « dieci giorni », sempre per la considerazione, che facevo anche poco fa, degli avvocati che risiedono in luogo lontano e diverso da quello della sede del tribunale.

CASERTA. Non ho nessun rilievo da fare circa questo articolo, tranne che sull'ultimo comma, che è poi la parte fondamentale e sostanziale: cioè, il reclamo deve o no sospendere l'esecuzione dell'ordinanza.

Questo è un problema che tutti abbiamo seguito, perché nella nostra pratica di avvocati sappiamo le varie proposte che sono state fatte.

A me sembra che il testo della Commissione non risponda alla esigenza fondamentale che ha spinto la classe forense a chiedere la modifica di questa procedura, perché si impedisca che si crei il fatto compiuto.

Quando infatti un mezzo istruttorio si è espletato, è estremamente difficile che un col-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1949

legio dica se si è fatto male a raccogliere quelle prove.

Quindi, una norma come questa, che sancisce la sospensione dell'ordinanza, lascia intatto l'inconveniente lamentato.

Pertanto io penso che bisognerebbe arrivare esattamente alla formula opposta, e cioè ritengo si debba sospendere sempre salvo l'esecutorietà che per gravi motivi venga adottata dal giudice istruttore. Questa è la questione sostanziale.

Per quanto riguarda poi la questione formale, bisogna tener presente un piccolo inconveniente: che cosa succede del fascicolo di ufficio? Infatti alla proposta di reclamo evidentemente il fascicolo di ufficio deve essere esaminato dal collegio; ma come fa l'istruttore a proseguire l'escussione dei mezzi di prova disposti, se non ha possibilità di consultare il fascicolo di ufficio?

Presento pertanto il seguente emendamento all'ultimo comma dell'articolo 178:

« La presentazione del reclamo sospende l'esecuzione dell'ordinanza, salvo che il giudice istruttore, per gravi motivi, la dichiara esecutiva ».

AMATUCCI. Sono perfettamente d'accordo con quanto ha rilevato l'onorevole Capalozza. Effettivamente ritengo che il termine di cinque giorni sia troppo breve, specialmente quando si consideri che un avvocato spesso risiede lontano dalla sede del tribunale, che, entro questo termine, deve prendere contatto con le parti e compiere certi altri atti che difficilmente potrebbero essere completati in cinque giorni. Mi dichiaro quindi d'accordo per il prolungamento del termine ad almeno dieci giorni.

Concordo parimenti con le considerazioni dell'onorevole Caserta.

CAPALOZZA. Mi dichiaro d'accordo con le considerazioni fatte dell'onorevole Caserta.

LECCISO. Io aderisco perfettamente al concetto dell'onorevole Capalozza, di spostare il termine. Così pure aderisco all'emendamento Caserta.

ROCCHETTI, *Relatore*. Io sono d'avviso che i rilievi dell'onorevole Capalozza e degli altri colleghi che si sono associati a lui siano infondati. Per me il termine è sufficiente, per il semplice motivo che l'ordinanza del giudice non è un fatto eventuale, che può accadere o non accadere: è un fatto certo e previsto, per cui le parti possono esser preparate prima. D'altra parte, la brevità del termine è connessa a tutto il sistema, all'effetto non sospensivo della ordinanza.

Anche al rilievo dell'onorevole Caserta io non posso aderire. Credo non sia affatto necessario invertire il principio sancito dall'articolo 178.

Questo mio parere rispecchia, d'altronde, quello espresso all'unanimità nella riunione degli avvocati e dei magistrati.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Nel testo governativo era detto che la esecuzione della ordinanza era sospesa durante il termine di proposta del reclamo, perché noi eravamo partiti dal concetto che, una volta rimessa al collegio la questione, l'attività del giudice istruttore era superflua e pericolosa oltre che inutile. Però, con obiettività devo riconoscere che, in fondo, la osservazione della Commissione del Senato su questo punto non mi pare infondata. La Commissione sostiene che la nostra formulazione capovolge tutta la situazione e che il giudice non può essere spogliato della sua attività e del suo compito di continuare l'esame del mezzo di prova.

Io non ho difficoltà a prendere in considerazione questa proposta ed a modificare il testo in tal senso.

È evidente che se stabiliamo che non v'è sospensione, occorre riflettere sulla necessità di mantenere la massima rapidità, ossia il sistema del reclamo immediato al collegio. A questo riguardo io penso che il termine di cinque giorni rappresenti, appunto in relazione alla mancata sospensione, una necessità.

In altre parole: o accettiamo l'idea della sospensiva dell'onorevole Caserta, e allora si possono accettare anche i dieci giorni, oppure rimaniamo fermi al principio che il giudice istruttore può continuare il suo compito, ed allora il termine di cinque giorni è necessario.

PRESIDENTE. Onorevole Caserta, insiste sulla sua proposta di emendamento?

CASERTA. Insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Capalozza?

CAPALOZZA. Anch'io insisto, signor Presidente.

CALAMANDREI. Dichiaro che voterò contro l'emendamento Caserta per una ragione di carattere estrinseco e per altre di carattere intrinseco. La ragione di carattere estrinseco è questa: non solo il Senato ha approvato questo capovolgimento, nel senso di rendere sempre esecutive le ordinanze a meno che il giudice eccezionalmente le sospenda, in contrasto con il progetto governativo, ma anche la commissione dei rappresentanti dell'ordine

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1949

forense ha sostenuto che si debba adottare questo sistema.

Si capisce che questa non è una ragione perentoria, perché nessuno ci vieta di seguire un sistema diverso; ma se vogliamo tener conto dell'opinione degli avvocati, va rilevato che essi sono favorevoli al sistema di lasciar sospesa la ordinanza soltanto quando il giudice istruttore ritiene di sospenderla.

Come argomenti intrinseci, vi prego di considerare che delle ordinanze che potrebbero dar luogo a sospensione ce ne possono essere anche più di una. Se in una causa ci sono dieci ordinanze, ci saranno quindi, secondo la proposta Caserta, dieci sospensioni, una dopo l'altra. Ora, voi capite il danno che la causa ne risentirebbe. A me pare che il sistema proposto dal comitato debba essere mantenuto, perché è un temperamento, una giusta via di mezzo tra il sistema antico della sentenza interlocutoria e il sistema troppo celere del Codice.

GUERRIERI EMANUELE. Io ho poco da aggiungere, per dire che voterò egualmente contro l'emendamento Caserta.

Vorrei osservare che anche la formulazione dell'emendamento, così come viene proposta, non sembra sia idonea ad eliminare gli inconvenienti che sono stati prospettati circa l'eccezionale ritardo che potrebbe subire il processo; perché quando si dice che il reclamo sospende l'ordinanza, salvo che l'ordinanza sia dichiarata esecutiva per gravi motivi, ci troviamo evidentemente in una ipotesi che di per sé è eccezionale, ma non prevediamo l'altra ipotesi, che è la più frequente, cioè quella di un'impugnativa priva di qualsiasi fondamento contro l'ordinanza; ed allora come fa il giudice a dire che ricorrono gravi motivi, solo perché può prevedere che un'impugnativa contro la sua ordinanza sarà senza fondamento?

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Capalozza, tendente a portare da cinque a dieci giorni il termine di cui al terzo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Caserta, sostitutivo dell'ultimo comma.

(È approvato).

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Dal momento che è stato votato il principio dell'emendamento Caserta, propongo, se l'onorevole Caserta, non ha nulla da obiettare, che

anziché il suo testo, si adotti quello del disegno governativo, del seguente tenore:

« L'esecuzione dell'ordinanza è sospesa durante il termine per proporre reclamo e durante il giudizio su questo, salvo che il giudice istruttore, nei casi d'urgenza, l'abbia dichiarata esecutiva nonostante reclamo ».

CASERTA. Concordo pienamente.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, così rimarrà stabilito

(Così rimane stabilito).

Pongo in votazione gli alinea 3 e 4 del precedente articolo 177, rimasti in sospeso.

(Sono approvati).

Passiamo agli articoli da 13 a 19 che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 13.

(Forma della trattazione).

« Il testo dell'articolo 180 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 180 (Forma della trattazione). — La trattazione della causa davanti al giudice istruttore è orale. Il giudice, tuttavia, può autorizzare comunicazioni di comparse a norma dell'ultimo comma dell'articolo 170, rinviando l'udienza di trattazione.

« Della trattazione della causa si redige processo verbale, nel quale si inseriscono le conclusioni delle parti e i provvedimenti che il giudice pronuncia in udienza ».

(È approvato).

ART. 14.

(Mancata comparizione delle parti).

« Il testo dell'articolo 181 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 181 (Mancata comparizione delle parti). — Se nessuna delle parti compare nella prima udienza davanti al giudice istruttore, questi fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo.

« Se l'attore costituito non compare alla prima udienza, e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'attore. Se questi non

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1949

comparisce alla nuova udienza, il giudice, se il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo ».

(È approvato).

ART. 15.

(*Precisazione e modificazione delle conclusioni*).

« Il testo dell'articolo 183 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 183 (*Prima udienza di trattazione*). — Nella prima udienza di trattazione le parti possono precisare e, quando occorre, modificare le domande, eccezioni e conclusioni formulate nell'atto di citazione e nella comparsa di risposta.

« Il giudice richiede alle parti gli schiarimenti necessari e indica loro, le questioni rilevabili d'ufficio, delle quali ritiene opportuna la trattazione ».

(È approvato).

ART. 16.

(*Nuove deduzioni e produzioni davanti all'istruttore*).

« Il testo dell'articolo 184 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 184 (*Nuove deduzioni e produzioni davanti all'istruttore*). — Durante l'ulteriore corso del giudizio davanti al giudice istruttore, e finché questi non abbia rimesso la causa al collegio, le parti, salvo applicazione, se del caso, delle disposizioni dell'articolo 92 in ordine alle spese, possono modificare le domande, eccezioni e conclusioni precedentemente formulate, produrre nuovi documenti, chiedere nuovi mezzi di prova e proporre nuove eccezioni che non siano precluse da specifiche disposizioni di legge ».

CAPALOZZA. Io prendo atto che con questa norma si intende precisamente accettare quel concetto che io esposevo nel mio emendamento relativo alle domande riconvenzionali, poiché, in sostanza, in questo articolo si dà la possibilità al convenuto di presentare documentazioni che siano in appoggio alla domanda.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 16.

(È approvato).

ART. 16-bis.

(*Provvedimenti del giudice istruttore*).

« Il testo dell'articolo 187 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 187 (*Provvedimenti del giudice istruttore*). — Il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rimette le parti davanti al collegio.

« Può rimettere le parti al collegio affinché sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di essa può definire il giudizio.

« Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito.

« Se ritiene che siano ammissibili e rilevanti, ammette i mezzi di prova proposti dalle parti, ordina gli altri mezzi che può disporre d'ufficio, tranne quelli riservati al collegio, e a meno che non ritenga opportuno rimettere le parti al collegio per la sola decisione della questione relativa alla ammissibilità o alla rilevanza dei predetti mezzi di prova. In tal caso il giudice assegna alle parti termini per la comunicazione di memorie. Per la decisione del collegio si osservano i commi sesto e settimo dell'articolo 178.

« Il giudice dà ogni altra disposizione relativa al processo ».

(È approvato).

ART. 17.

(*Rimessione al collegio*).

« Il testo dell'articolo 189 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 189 (*Rimessione al collegio*). — Il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, a norma dei primi tre commi dell'articolo 187 o dell'articolo 188, invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, e a indicare le eventuali modificazioni che ritengono di dover apportare alle conclusioni già prese. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi dell'articolo 187, secondo e terzo comma.

« La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell'articolo 187, secondo e terzo comma ».

(È approvato).

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1949

ART. 17-bis.

(*Comparsa conclusionali e memorie*).

« Il testo dell'articolo 190 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

— « ART. 190 (*Comparsa conclusionali e memorie*). — Nel rimettere le parti al collegio a norma dell'articolo precedente, il giudice istruttore fissa l'udienza per la discussione.

« Le parti, dieci giorni liberi prima di tale udienza, debbono comunicarsi le comparse contenenti le sole conclusioni già fissate dinanzi all'istruttore, e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui esse si fondano.

« Cinque giorni liberi prima dell'udienza le parti possono comunicarsi brevi memorie, aventi carattere di semplice replica alle deduzioni avversarie, e non contenenti nuove conclusioni.

« Se le parti hanno dichiarato d'accordo, nell'udienza di rimessione, di rinunciare alle memorie di replica, le comparse conclusionali possono essere comunicate entro il termine di cinque giorni previsto dal comma precedente.

« Queste disposizioni si applicano anche al pubblico ministero che sia intervenuto nel processo a norma dell'articolo 70 ».

(*È approvato*).

ART. 18.

(*Chiamata di un terzo per ordine del giudice*).

« Il testo dell'articolo 270 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 270 (*Chiamata di un terzo per ordine del giudice*). — La chiamata di un terzo nel processo a norma dell'articolo 107 può essere ordinata in ogni momento dal giudice istruttore per una udienza che all'uopo egli fissa.

« Se nessuna delle parti provvede alla citazione del terzo, il giudice istruttore dispone con ordinanza non impugnabile la cancellazione della causa dal ruolo ».

(*È approvato*).

ART. 19.

(*Condanna generica - Provvisoria*).

« Il testo dell'articolo 278 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 278 (*Condanna generica - Provvisoria*). — Quando è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, il collegio, su istanza di parte, può limitarsi a pro-

nunciare con sentenza la condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione.

« In tal caso il collegio, con la stessa sentenza e sempre su istanza di parte, può altresì condannare il debitore al pagamento di una provvisoria, nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova ».

(*È approvato*).

Segue l'articolo 20:

(*Disciplina dei provvedimenti del collegio*).

« Il testo dell'articolo 279 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 279 (*Forma dei provvedimenti del collegio*). — Il collegio quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, pronuncia ordinanza.

« Il collegio pronuncia sentenza:

1°) quando definisce il giudizio, decidendo questioni di giurisdizione o di competenza;

2°) quando definisce il giudizio, decidendo questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito;

3°) quando definisce il giudizio, decidendo totalmente il merito;

4°) quando, decidendo alcune delle questioni di cui ai numeri 1, 2 e 3, non definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa;

5°) quando, valendosi della facoltà di cui agli articoli 103, secondo comma, e 104, secondo comma, decide solo alcune delle cause fino a quel momento riunite, e con distinti provvedimenti dispone la separazione delle altre cause e l'ulteriore istruzione riguardo alle medesime, ovvero la rimessione al giudice inferiore delle cause di sua competenza.

« I provvedimenti per l'ulteriore istruzione, previsti dai numeri 4 e 5, sono dati con separata ordinanza.

« I provvedimenti del collegio, che hanno forma di ordinanza, comunque motivati, non possono mai pregiudicare la decisione della causa; salvo che la legge disponga altrimenti, essi sono modificabili e revocabili dallo stesso collegio, e non sono soggetti ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze. Le ordinanze del collegio sono sempre immediatamente esecutive. Tuttavia, quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma, il giudice istruttore, su istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1949

dell'ordinanza collegiale siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza impugnata, può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esercizio o la prosecuzione dell'ulteriore istruttoria sia sospesa sino alla definizione del giudizio di appello ».

« L'ordinanza è depositata in cancelleria insieme con la sentenza ».

CAPALOZZA. Non capisco bene perché si debba dire: « i provvedimenti del collegio che hanno forma di ordinanza »: non si potrebbe dire « le ordinanze? ». Sembra si voglia dare valore alla forma e non alla sostanza. Tra ordinanza e sentenza la differenza è sostanziale e non formale.

CALAMANDREI. Su questo punto sorge una grossa questione: e cioè se un provvedimento, quando è emanato con una certa formula in un caso in cui per legge si sarebbe dovuto seguire una forma diversa, si debba impugnare per la forma o per la sostanza. Secondo me è gravissimo il sistema che sta prevalendo in Cassazione, di dare prevalenza alla sostanza anziché alla forma. Perché l'interessato di fronte ad un provvedimento che ha forma di ordinanza ma sostanza di sentenza non lo impugna. È un sovvertimento dei concetti giuridici.

CAPALOZZA. Lasciamo allora il testo così com'è.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 20.

(È approvato).

Sugli articoli da 21 a 30-bis non sono stati proposti emendamenti. Li porrò successivamente in votazione.

ART. 21.

(Ulteriore istruzione della causa).

« Il testo dell'articolo 280 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 280 (Contenuto e disciplina dell'ordinanza del collegio). — Con la sua ordinanza il collegio fissa l'udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice istruttore o davanti a sé nel caso previsto nell'articolo seguente.

« Il cancelliere inserisce l'ordinanza nel fascicolo d'ufficio e ne dà tempestiva comunicazione alle parti a norma dell'articolo 176, secondo comma.

« Per effetto dell'ordinanza il giudice istruttore è investito di tutti i poteri per l'ulteriore trattazione della causa ».

(È approvato).

ART. 22.

(Abrogazione di disposizioni sull'esecuzione provvisoria di sentenze parziali).

« L'articolo 284 del Codice di procedura civile è abrogato ».

(È approvato).

ART. 23.

(Integrazione dei provvedimenti istruttori).

« Il testo dell'articolo 289 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 289 (Integrazione dei provvedimenti istruttori). — I provvedimenti istruttori, che non contengono la fissazione dell'udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali, possono essere integrati, su istanza di parte o d'ufficio, entro il termine perentorio di sei mesi dall'udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione se prescritte.

« L'integrazione è disposta dal presidente del collegio nel caso di provvedimento collegiale e dal giudice istruttore negli altri casi, con decreto che è comunicato a tutte le parti a cura del cancelliere ».

(È approvato).

ART. 24.

(Contumacia del convenuto).

« Il testo dell'articolo 291 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 291 (Contumacia del convenuto). — Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

« Se il convenuto non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma precedente, il giudice provvede a norma dell'articolo 171, ultimo comma.

« Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo ».

(È approvato).

ART. 25.

(Rimessione in termini del contumace).

« Il testo dell'articolo 294 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 294 (Rimessione in termini). — Il contumace che si costituisce può chiedere

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1949

al giudice istruttore di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile.

« Il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell'impedimento, e quindi provvede sulla rimessione in termini delle parti.

« I provvedimenti previsti nel comma precedente sono pronunciati con ordinanza.

« Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche se il contumace che si costituisce intende svolgere, senza il consenso delle altre parti, attività difensive che producono ritardo nella rimessione al collegio della causa che sia già matura per la decisione rispetto alle parti già costituite ».

(È approvato).

ART. 26.

(Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione).

« Il testo dell'articolo 297 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 297 (Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione). — Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla cessazione della causa di sospensione di cui all'articolo 3 del Codice di procedura penale o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'articolo 295.

« Nell'ipotesi dell'articolo precedente la istanza deve essere proposta dieci giorni prima della scadenza del termine di sospensione.

« L'istanza si propone con ricorso al giudice istruttore, o, in mancanza, al presidente del tribunale.

« Il ricorso, col decreto che fissa l'udienza, è notificato a cura dell'istante alle altre parti nel termine stabilito dal giudice ».

(È approvato).

ART. 27.

(Mancata prosecuzione o riassunzione).

« Il testo dell'articolo 305 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 305 (Mancata prosecuzione o riassunzione). — Il processo deve essere prose-

guito o riassunto entro il termine perentorio di sei mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue ».

(È approvato).

ART. 28.

(Estinzione del processo per inattività delle parti).

« Il testo dell'articolo 307 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 307 (Estinzione del processo per inattività delle parti). — Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti si sia costituita entro il termine stabilito dall'articolo 166, ovvero, se, dopo la costituzione delle stesse, il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, il processo, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 181 e dell'articolo 290, deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di un anno, che decorre rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto a norma dell'articolo 166, o dalla data del provvedimento di cancellazione; altrimenti il processo si estingue.

« Il processo, una volta riassunto a norma del precedente comma, si estingue se nessuna delle parti si sia costituita, ovvero se nei casi previsti dalla legge il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo.

« Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a sei.

« L'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa. Essa è dichiarata con ordinanza del giudice istruttore, ovvero con sentenza del collegio, se dinanzi a questo venga eccepita ».

(È approvato).

ART. 29.

(Ordinanze di estinzione e mancata partecipazione all'udienza).

« Il testo degli articoli 308 e 309 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 308 (Comunicazione e impugnabilità dell'ordinanza). — L'ordinanza che dichiara

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1949

l'estinzione è comunicata a cura del cancelliere se è pronunciata fuori dell'udienza. Contro di essa è ammesso reclamo nei modi di cui all'articolo 178, commi terzo, quarto e quinto. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza, se respinge il reclamo, e con ordinanza non impugnabile, se l'accoglie ».

« ART. 309 (*Mancata comparizione all'udienza*). — Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'articolo 181 ».

(È approvato).

ART. 30.

(*Procedimento davanti al pretore e al conciliatore*).

« Il testo degli articoli 313 e 317 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 313 (*Contenuto della domanda*). — La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto.

« Tra il giorno della notificazione di cui all'articolo precedente e quello della comparizione debbono intercorrere almeno tre giorni, se la notificazione avviene nella circoscrizione territoriale del giudice adito.

« Negli altri casi si applicano i termini di cui all'articolo 163-ter ridotti a metà. Inoltre il pretore o il conciliatore può ulteriormente abbreviare fino alla metà i termini così ridotti, su istanza dell'attore stesa in calce alla citazione o proposta verbalmente nel caso di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

« Se la citazione indica un giorno in cui non si tiene udienza presso l'ufficio giudiziario o la sezione di esso al quale il capo ha destinato la causa, la comparizione deve avvenire all'udienza successiva ».

« ART. 317 (*Poteri istruttori del giudice*). — Il pretore o il conciliatore può disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nell'esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.

« Nel procedimento davanti al pretore e al conciliatore non si applicano le disposizioni dei commi secondo e seguenti dell'articolo 178 ».

(È approvato).

ART. 30-bis.

(*Effetti della riforma e della cassazione*).

« Il testo dell'articolo 336 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 336 (*Effetti della riforma o della cassazione*). — La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata.

« La riforma con sentenza passata in giudicato o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata ».

(È approvato).

Segue l'articolo 31 (*Appellabilità delle sentenze*) che, nella sua prima parte dice:

« Il testo degli articoli 339 e 340 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 339 (*Appellabilità delle sentenze*). — Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purché l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'articolo 360, secondo comma.

« È inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità a norma dell'articolo 114 ».

« Le sentenze del conciliatore, quando il valore della causa non eccede le lire duemila, sono inappellabili, tranne che per difetto di giurisdizione o per incompetenza ».

CAPALOZZA. Sull'ultimo comma del nuovo testo dell'articolo 339, osservo che v'è la legge speciale sulla competenza dei conciliatori e dei pretori, la quale stabilisce la inappellabilità della sentenza quando si tratta di sfratti.

Bisognerebbe dunque aggiungere, dopo le parole « le lire duemila », le altre « e negli altri casi stabiliti dalle leggi speciali ».

ROCCHETTI, *Relatore*. Sono contrario perché, o le leggi speciali sono del passato, e allora non si possono inserire qui, in questo disegno di legge che ha carattere di « novella » o sono leggi del futuro, e allora è ovvio che non si può aggiungere in una legge « salvo le leggi future », perché non avrebbe senso.

Piuttosto votiamo un ordine del giorno perché sia trasfusa quella legge in tutto il Codice.

FODERARO. Nell'ultima parte dell'articolo, onorevole Presidente, è detto: « ...tran-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1949

ne che per difetto di giurisdizione o di incompetenza ». Ora può sorgere il dubbio di quale competenza si tratti: soltanto della competenza per valore, o anche della competenza per materia e per territorio? Infatti la dizione qui è generica.

CALAMANDREI. Si tratta, evidentemente, della competenza per determinate materie, per cause immobiliari, ecc. È pericoloso fare delle modifiche di carattere generale sui testi che ormai hanno una lunga storia senza tenere conto di come si è arrivati a questa elaborazione. Non si può improvvisare la soppressione di un articolo, che può portare chissà quale cataclisma nella giurisprudenza.

ROCCHETTI, *Relatore*. Si tratta, secondo me, di competenza anche per valore e territorio, ma sempre che non ci sia stata la preclusione in primo grado, perché l'eccezione di incompetenza per valore e territorio si può fare durante la prima udienza, non dopo.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Dal momento che la prima parte dell'articolo dice: « possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purché l'appello non sia escluso dalla legge... », io credo che la dizione sia generica e si riferisca a tutti i casi, anche a quelli previsti da leggi speciali. Per cui mi sembra superfluo l'emendamento dell'onorevole Capalozza.

PRESIDENTE. Onorevole Capalozza, insiste nel suo emendamento?

CAPALOZZA. Vi insisto, signor Presidente.

GULLO. A me non pare si debba affrontare una questione tanto grave e tanto impegnativa, come quella prospettata dall'onorevole Rocchetti, in uno scorcio di seduta. Non dico che la modifica al Codice di procedura non debba essere apportata, ma sarà fatta, semmai, in altra sede e con esame più approfondito. Del resto con questa modificazione il principio basilare resta fermo e pertanto non mi pare sia il caso di trarre le illazioni che ne ha tratte l'onorevole Rocchetti.

ROCCHETTI, *Relatore*. Faccio rilevare che con questa modifica rendiamo appellabili le cause per un valore che supera la competenza del conciliatore, perché nel Codice questa arriva fino a mille lire. Non vi pare che questa sia una incongruenza? E questo è solo un esempio fra i tanti che potrei fare.

CALAMANDREI. A me pare che, siccome siamo in sede di ratifica di un decreto, il quale non aveva proceduto e non aveva inteso procedere alla coordinazione del Codice con tutte le altre leggi che lo hanno modificato, non si possa, in questa sede, deliberare

di allargare il compito della Commissione. Io concordo pienamente col collega Rocchetti, che sia ottenuto una volta o l'altra di rielaborare negli articoli del Codice tutte le modificazioni che sono avvenute in leggi speciali, ma non credo che sia questa la sede adatta.

CAPALOZZA. Io ben volentieri rinuncio al mio emendamento aggiuntivo, purché risulti ben chiaro che con questa norma non si intende in nessun modo di modificare la appellabilità, che è già stata sancita con la legge sulla variazione delle competenze dei conciliatori e dei pretori per quanto attiene alla controversia di carattere locatizio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo 339.

(*E approvato*).

Esaminiamo la seconda parte dell'articolo 31:

« ART. 340 (*Riserva facoltativa d'appello contro sentenze non definitive*). — Contro le sentenze previste dal n. 4 del secondo comma dell'articolo 279, l'appello può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa.

« Quando sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, l'appello deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio, o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.

« La riserva non può più farsi, e se già fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle altre parti sia proposto immediatamente appello ».

Pongo in votazione la seconda parte dell'articolo 31.

(*E approvata*).

Pongo in votazione gli articoli da 32 a 41, sui quali non sono presentati emendamenti.

ART. 32.

(*Eccezioni e prove nuove in appello*).

« Il testo dell'articolo 345 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente.

« ART. 345 (*Domande ed eccezioni nuove*). — Nel giudizio d'appello non possono pro-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1949

porsi domande nuove e, se proposte, debbono rigettarsi d'ufficio. Possono però domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.

« Le parti possono proporre nuove eccezioni, produrre nuovi documenti e chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova, ma se la deduzione poteva essere fatta in primo grado si applicano per le spese del giudizio d'appello le disposizioni dell'articolo 92, salvo che si tratti del deferimento del giuramento decisorio ».

(È approvato).

ART. 33.

(*Improcedibilità dell'appello*).

« Il testo dell'articolo 348 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 348 (*Improcedibilità dell'appello*). — Se l'appellante non si è costituito fino alla prima udienza davanti all'istruttore, o nella medesima non compare, benché si sia anteriormente costituito, l'istruttore, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio.

« L'appello è parimenti dichiarato improcedibile se l'appellante, dopo essersi costituito, non presenta il proprio fascicolo nella prima udienza, salvo che l'istruttore, con ordinanza non impugnabile, gli conceda, per giustificati motivi, una dilazione, rinviando l'udienza ».

(È approvato).

ART. 34.

(*Provvedimenti dell'istruttore d'appello*).

« Il testo degli articoli 350 e 351 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 350 (*Attività dell'istruttore*). — All'udienza di comparizione l'istruttore verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista nell'articolo 332, oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto d'appello.

« Dichiarata l'inammissibilità dell'appello o l'improcedibilità di esso ovvero l'estinzione del procedimento d'appello, quando al riguar-

do non sorgono contestazioni; altrimenti provvede a norma dell'articolo 187, terzo comma.

« Dichiarata inoltre la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza, e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti.

« Tutti i provvedimenti sono dati con ordinanza e sono soggetti a reclamo a norma dell'articolo 357 ».

(È approvato).

« ART. 351 (*Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria*). — Sull'istanza di concessione, di revoca o di sospensione dell'esecuzione provvisoria l'istruttore provvede con ordinanza nella prima udienza.

« La parte, mediante ricorso al presidente del collegio o al pretore, può chiedere che la decisione sulla concessione o sulla revoca della esecuzione provvisoria o sulla sospensione dell'esecuzione iniziata sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione.

« Il presidente del collegio o il pretore, se riconosce che ricorrono giusti motivi d'urgenza, fissa un'udienza di comparizione delle parti davanti a sé, e decide con ordinanza; che è soggetta a reclamo a norma dell'articolo 357 ».

(È approvato).

ART. 35.

(*Rimessione al primo giudice*).

« Il testo dell'articolo 353 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 353 (*Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione o di competenza*). — Il giudice d'appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice.

« Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di sei mesi dalla notificazione della sentenza.

« Se contro la sentenza d'appello è proposto ricorso per cassazione, il termine è interrotto.

« La disposizione del primo comma si applica anche quando il pretore, in riforma della sentenza del conciliatore, dichiara la competenza di questo ».

(È approvato).

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1949

ART. 35-bis.

(Provvedimenti sull'istruzione
in appello).

« Il testo dell'articolo 356 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 356 (*Ammissione e assunzione di prove*). — Ferma l'applicabilità della norma di cui al n. 4 del secondo comma dell'articolo 279, il giudice d'appello, se dispone l'assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione già avvenuta in primo grado, o comunque dà disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza con la quale rimette le parti a udienza fissa davanti all'istruttore. Questi provvede a norma degli articoli 191 e seguenti.

« Quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma dell'articolo 279, il giudice d'appello non può disporre nuove prove riguardo alle domande e alle questioni, rispetto alle quali il giudice di primo grado, non definendo il giudizio, abbia disposto, con separata ordinanza, la prosecuzione dell'istruzione ».

(È approvato).

ART. 36.

(Reclamo contro le ordinanze
dell'istruttore d'appello).

« Il testo dell'articolo 357 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 357 (*Reclamo contro ordinanze*). — Le ordinanze con le quali il giudice istruttore abbia dichiarato, a norma dell'articolo 350, secondo comma, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, ovvero l'estinzione del procedimento d'appello, e le ordinanze sulla esecuzione provvisoria previste dall'articolo 351, possono essere impugnate con reclamo al collegio nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione. Il reclamo si propone con le forme previste dall'articolo 178, terzo, quarto e quinto comma.

« Il collegio pronuncia sul reclamo in camera di consiglio, salvo che, trattandosi delle ordinanze previste dall'articolo 350, secondo comma, alcune delle parti, prima della scadenza del termine per la comunicazione della memoria di replica, proponga istanza al presidente del collegio, perché il reclamo sia discusso in udienza. In tal caso il presidente fissa l'udienza per la discussione, con decreto che è comunicato alle parti a cura del cancelliere.

« La decisione è pronunciata con sentenza se è respinto il reclamo contro le ordinanze previste dall'articolo 350, secondo comma; negli altri casi è pronunciata con ordinanza non impugnabile ».

(È approvato).

ART. 37.

(Ricorso per cassazione).

Sentenze impugnabili e motivi di ricorso).

« Il testo degli articoli 360 e 361 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 360 (*Sentenze impugnabili e motivi di ricorso*). — Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado, escluse quelle del conciliatore, possono essere impugnate con ricorso per cassazione:

1°) per motivi attinenti alla giurisdizione;

2°) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;

3°) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;

4°) per nullità della sentenza o del procedimento;

5°) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio.

« Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso l'impugnazione può proporsi soltanto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ».

« ART. 361 (*Riserva facoltativa di ricorso contro sentenze non definitive*). — Contro le sentenze previste dall'articolo 278 e dal secondo comma del n. 4 dell'articolo 279, il ricorso per cassazione può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, e in ogni caso non oltre la prima udienza dinanzi all'istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa.

« Quando sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, il ricorso deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio, o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1949

« La riserva non può farsi, e se già fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcune delle altre parti sia proposto immediatamente appello ».

(È approvato).

ART. 38.

(Sospensione del processo di merito).

« Il testo dell'articolo 367 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 367 (Sospensione del processo di merito). — Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell'articolo 41, primo comma, è depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo con ordinanza non impugnabile.

« Se la Corte di cassazione dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, le parti debbono riassumere il processo entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza ».

(È approvato).

ART. 39.

(Sospensione dell'esecuzione).

« Il testo dell'articolo 373 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 373 (Sospensione dell'esecuzione). — Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.

« L'istanza si propone con ricorso al pretore o al presidente del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a sé o al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell'altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza ministero di difensore o non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza, può essere disposta provvisoriamente l'immediata sospensione dell'esecuzione ».

(È approvato).

ART. 40.

(Ricorso per cassazione nelle controversie individuali di lavoro).

« Il testo dell'articolo 454 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 454 (Ricorso per cassazione). — Contro le sentenze pronunziate secondo il rito speciale, si può proporre ricorso per cassazione a norma del numero 3 dell'articolo 360 anche per violazione o falsa applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi e delle norme equiparate ».

(È approvato).

ART. 41.

(Decadenza dei consulenti tecnici ed estinzione del processo).

« Il testo dell'articolo 457 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 457 (Decadenza dei consulenti tecnici ed estinzione del processo). — Se il lodo non è depositato nel termine di cui all'articolo 455, secondo comma, il giudice che ha disposto la rimessione, su istanza della parte più diligente, pronuncia la decadenza e provvede sulla causa.

« Se l'istanza non è proposta entro sei mesi dalla scadenza del termine suddetto, il processo si estingue ».

(È approvato).

ROCCHETTI, *Relatore*. Avverto a questo punto gli onorevoli colleghi, che mi è pervenuta una lettera da parte dei rappresentanti della Commissione dell'ordine forense. La lettera è lunga, ma a noi interessa solo nei punti in cui tratta dei procedimenti esecutivi. Nello schema preparato dal sottocomitato, le variazioni approvate dal Senato agli articoli concernenti il procedimento esecutivo sono state soppresse. L'ordine forense invece chiede che siano ripristinate.

PRESIDENTE. Il testo dell'articolo 42, approvato dal Senato, e soppresso dal sottocomitato della nostra Commissione, è il seguente:

ART. 42.

(Procedimenti esecutivi).

« Il testo degli articoli 488 e 494 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 488 (Fascicolo dell'esecuzione). — Il cancelliere forma per ogni procedimento d'espropriazione un fascicolo, nel quale sono

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1949

inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall'ufficio giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati.

« Il creditore può depositare copia autentica del titolo esecutivo non spedita in forma esecutiva, ma ha l'obbligo di depositare, ad ogni richiesta del giudice, la copia spedita in forma esecutiva, ovvero l'originale, se trattasi di alcuno dei titoli o degli atti indicati nel n. 2 dell'articolo 474 ».

« ART. 494 (*Pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario*). — Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese con l'incarico di consegnarli al creditore. Può altresì evitare il pignoramento di cose depositando nelle mani dell'ufficiale giudiziario una somma di denaro eguale all'importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentando di due decimi, e chiedendo che essa sia assoggettata al pignoramento ».

CALAMANDREI. In materia di esecuzione io mi dichiaro assolutamente incompetente, per cui non ho nessuna opinione sulla bontà delle proposte del Senato. L'unica opinione che ho è che questa materia del processo esecutivo è talmente complicata e delicata da poter essere riformata soltanto da chi abbia esperienza quotidiana in questi processi. Per cui non riterrei opportuno prendere decisioni al riguardo, ma crederei, tutt'al più, di demandare lo studio della questione ad una commissione di esperti. Con piccoli ritocchi, secondo me, si peggiora la situazione.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi permetto di suggerire alla Commissione di lasciare immutati i testi approvati dal Senato.

LECCISO. Concordo col Ministro solo per quanto concerne il nuovo testo dell'articolo 494 del Codice. Vorrei, in sostanza, che l'articolo 488 sia lasciato nella formulazione vigente. Propongo, pertanto, formalmente che sia soppresso il nuovo testo dell'articolo 488.

ROCCHETTI, *Relatore*. Condivido il parere dell'onorevole Lecciso, ma vorrei che l'ultimo comma dell'articolo 494 fosse così modificato:

« Può, altresì, evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani dell'ufficiale giudiziario in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di danaro eguale all'importo del credito o dei crediti per cui si

procede e delle spese, aumentato di due decimi ».

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non insisto sulla mia proposta e mi associo al relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 42 così modificato:

(*Procedimenti esecutivi*).

« Il testo dell'articolo 494 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 494 (*Pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario*). — Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese con l'incarico di consegnarli al creditore. Può altresì evitare il pignoramento di cose depositando nelle mani dell'ufficiale giudiziario, in luogo di esse, una somma di denaro eguale all'importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi ».

(*E approvato*).

Pongo in votazione il successivo articolo 43:

(*Piccola espropriazione mobiliare*).

« Il testo degli articoli 525 e 530 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 525 (*Condizioni e tempo dell'intervento*). — Possono intervenire a norma dell'articolo 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito certo, liquido ed esigibile.

« Per gli effetti di cui agli articoli seguenti l'intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione. Di tale intervento il cancelliere dà notizia al creditore pignorante.

« Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'articolo 518, non superi le lire cinquantamila, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso prevista dall'articolo 529 ».

« ART. 530 (*Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita*). — Sull'istanza di cui all'articolo precedente il pretore fissa l'udienza per l'audizione delle parti.

« All'udienza le parti possono fare osservazioni circa l'assegnazione e circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono pro-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1949

porre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle.

« Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti compare, il pretore dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.

« Se vi sono opposizioni il pretore le decide con sentenza e dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.

« Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 525, e non siano intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso, il pretore provvederà con decreto per l'assegnazione o la vendita: altrimenti provvederà a norma dei commi precedenti, ma saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine previsto dal terzo comma dell'articolo 525 ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 44.

(Riassunzione dei processi esecutivi).

« Il testo dell'articolo 627 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 627 *(Riassunzione)*. — Il processo esecutivo dev'essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione e, in ogni caso, non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI